

Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 10 novembre 2022

D.g.r. 7 novembre 2022 - n. XI/7269

Aggiornamento della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della d.g.r. 22 marzo 2021, n. XI/4456

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombarda: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» e s.m.i. ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera b) che attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire, per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera d) sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, l'introduzione di gradazioni della garanzia fidejussoria in funzione della classe di rischio e la relativa metodologia di definizione (altresì detta credit scoring), nonché l'individuazione della più idonea tipologia di garanzia in relazione alla tipologia delle imprese e alle caratteristiche e finalità della singola agevolazione;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamate:

- la d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/675 che in attuazione dell'articolo 2, comma 2 lettera b) della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 ha approvato la «Metodologia Standard di Valutazione del rischio», di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- la d.g.r. 22 marzo 2021, n. XI/4456 «Revisione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/675»;

Dato atto che la richiamata d.g.r. marzo 2021, n. XI/4456 ha stabilito tra l'altro di:

- adottare, nell'ottica della semplificazione per le imprese, il modello di rating utilizzato dal Fondo Centrale di Garanzia (rating MCC) che consente alle imprese di poter usufruire del Portale Rating per le imprese per l'autovalutazione prima di accedere alle misure, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della medesima Deliberazione, sostituendo il modello di cui alla richiamata d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/675;
- associare le classi di rischio del modello di rating MCC al fine di graduare l'eventuale garanzia da richiedere all'impresa beneficiaria, secondo la metodologia esplicitata nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della medesima Deliberazione;
- adottare per le imprese che sono attive da non oltre tre anni e non sono in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali alla data di richiesta del contributo in conto capitale a rimborso, il modello di «credit scoring per start-up»;
- demandare a Finlombarda s.p.a., l'acquisizione del servizio relativo al rating MCC almeno fino al 31 dicembre 2022 assumendo direttamente il costo, stimato sulla base di interlocuzioni degli uffici tecnici con MCC, in 25.000 euro annui a valere su risorse proprie o, in alternativa, sul contributo di funzionamento di cui all'art. 9 della Convenzione Quadro;
- valutare l'applicazione di tale modello di rating per adottare modifiche al modello di rating;

Considerato che:

- a decorrere dalla data di approvazione della richiamata d.g.r. 22 marzo 2021, n. XI/4456 il modello di rating è stato applicato, nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria, a 95 domande presentate da imprese sui bandi «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» e «Linea Internazionalizzazione Plus» con la seguente suddivisione:

	Credit scoring su dati storici	Credit Scoring per start up	Totale
Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde	60	3	63
Linea Internazionalizzazione Plus	32	0	32
			95

- dall'analisi dei dati risulta che:
 - 88 imprese valutate con il credit scoring su dati storici si sono classificate nelle classi da 1 a 7 ossia ammissibili senza garanzia e in particolare 32 in classe 1, 10 in classe 2, 8 in classe 3, 9 in classe 4, 22 in classe 5, 3 in classe 6 e 4 in classe 7;
 - 4 imprese si sono classificate nelle classi da 8 a 10 quindi ammissibili con garanzia e in particolare 2 in classe 8 con garanzia 30% e 2 in classe 10 con garanzia 80%;
 - 3 imprese valutate con il credit scoring start up sono risultate non ammissibili in quanto hanno conseguito un punteggio relativo all'analisi economico-finanziaria inferiore a 12 punti (soglia minima al di sotto della quale il modello di «credit scoring per start-up» prevede che il soggetto richiedente non sia ammesso all'intervento finanziario);

Valutato, sulla base dei dati, che:

- il metodo adottato dimostra evidenti vantaggi in termini di trasparenza e autovalutazione da parte delle imprese tramite accesso al Portale Rating per le imprese per l'autovalutazione di MCC e l'assenza di esiti negativi (imprese classificate nelle classi 11 e 12 quindi non ammissibili) potrebbe essere dovuta alla rinuncia a presentare domanda da parte delle imprese a seguito della prevalutazione svolta in autonomia sul suddetto portale;
- si rilevano specifici elementi positivi in ordine alla prosecuzione dell'adozione della «Metodologia Standard di Valutazione del Rischio» secondo il modello di rating MCC, secondo la metodologia esplicitata nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Ritenuto, anche sulla base dell'analisi dei dati e dei bilanci delle imprese che hanno presentato domanda a valere sui bandi «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» e «Linea Internazionalizzazione Plus», di introdurre, nella predetta Metodologia e limitatamente al «credit scoring su dati storici», un limite massimo al finanziamento concedibile con risorse regionali in funzione del Valore della Produzione del soggetto richiedente considerando il valore massimo realizzato negli ultimi tre bilanci depositati (oppure della voce della dichiarazione dei redditi «Totale componenti positivi» per i soggetti che non depositano il bilancio) in modo da garantire l'accesso al credito alle imprese senza andare verso il sovraindebitamento e tutelare nel contempo il rientro delle risorse pubbliche;

Dato atto che, nell'ottica della semplificazione per le imprese e dell'autovalutazione, l'indicatore introdotto per la determinazione del finanziamento massimo concedibile (nella misura del 35% del Valore della produzione oppure della voce della dichiarazione dei redditi «Totale componenti positivi» per i soggetti che non depositano il bilancio) è facilmente calcolabile da parte delle imprese prima di presentare domanda di agevolazione;

Visto l'Allegato A «Metodologia standard di valutazione del rischio» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Stabilito:

- di applicare le disposizioni di cui Allegato A alle misure regionali la cui agevolazione consiste nella concessione di contributi in conto capitale a rimborso e che necessitano, ai fini della concessione di tale contributo, di una valutazione economico/finanziaria, secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- che la metodologia di cui al presente provvedimento si applica anche alle misure che prevedono contributi in conto capitale a rimborso per le quali è già stata adottata la delibera dei criteri con indicazione della d.g.r. 22 marzo 2021, n. XI/4456 ma non è ancora stato adottato il bando attuativo;
- che la metodologia di cui al presente provvedimento aggiornata e sostituisce quella di cui alla richiamata d.g.r. 22 marzo 2021, n. XI/4456;
- che la metodologia di rating di cui al presente provvedimento si applica nei limiti previsti dalla legislazione regionale vigente e, pertanto, qualora sopravvenissero norme che, per particolari categorie di soggetti o per soglie di contributi in conto capitale a rimborso, escludessero la richiesta di garanzie alle imprese beneficiarie, la stessa possa non trovare applicazione;

Considerato che per la gestione delle misure che prevedono la concessione di contributi in conto capitale a rimborso Regione si avvale, di norma, della propria società in house Finlombarda s.p.a.;

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel repertorio con-

venzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento da parte di Finlombarda s.p.a. delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;

Dato atto che per procedere con l'utilizzo del rating di MCC è necessario demandare a Finlombarda s.p.a.:

- la proroga del contratto di servizi che disciplina i termini e le condizioni per l'utilizzo del software del rating messo a disposizione di Regione Lombardia ed utilizzato ai fini della valutazione del merito creditizio delle imprese;
- la prosecuzione nel tempo dell'acquisizione del servizio relativo al rating MCC in assenza di disposizioni differenti da parte della Giunta regionale, assumendo direttamente il costo, stimato sulla base di interlocuzioni degli uffici tecnici con MCC, in 25.000 euro annui a valere su risorse proprie o, in alternativa, sul contributo di funzionamento di cui all'art. 9 della Convenzione Quadro;

Richiamato l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede, per gli enti dipendenti e le Società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che il programma annuale delle attività sia approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);

Dato atto che nel caso in cui Finlombarda s.p.a. dovesse acquisire il servizio relativo al rating MCC a valere sul contributo di funzionamento di cui all'art. 9 della Convenzione Quadro, si procederà ad aggiornare il programma annuale delle attività con indicazione di tale costo, con un successivo provvedimento di Giunta ovvero nel Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di proseguire, nell'ottica della semplificazione per le imprese, con l'adozione della «Metodologia Standard di Valutazione del Rischio» secondo il modello di rating MCC, aggiornato e dettagliato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di introdurre, nella Metodologia e limitatamente al «credit scoring su dati storici», un limite massimo al finanziamento concesso con risorse regionali in funzione del Valore della Produzione del soggetto richiedente considerando il valore massimo realizzato negli ultimi tre bilanci depositati (oppure della voce della dichiarazione dei redditi «Totale componenti positivi» per i soggetti che non depositano il bilancio) in modo da garantire l'accesso al credito alle imprese senza andare verso il sovraindebitamento e tutelare nel contempo il rientro delle risorse pubbliche;

3. di dare atto che nell'ottica della semplificazione per le imprese e dell'autovalutazione, l'indicatore introdotto per la determinazione del finanziamento massimo concesso (nella misura del 35% del Valore della produzione oppure della voce della dichiarazione dei redditi «Totale componenti positivi» per i soggetti che non depositano il bilancio) è facilmente calcolabile da parte delle imprese prima di presentare domanda di agevolazione;

4. di applicare le disposizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alle misure regionali la cui agevolazione consiste nella concessione di contributi in conto capitale a rimborso e che necessitano, ai fini della concessione di tale contributo, di una valutazione economico/finanziaria, secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti;

5. che la metodologia di cui al presente provvedimento si applica anche alle misure che prevedono contributi in conto capitale a rimborso per le quali è già stata adottata la delibera dei criteri con indicazione della d.g.r. 22 marzo 2021, n. XI/4456 ma non è ancora stato adottato il bando attuativo;

6. che la metodologia di cui al presente provvedimento aggiorna e sostituisce quella di cui alla richiamata d.g.r. 22 marzo 2021, n. XI/4456;

7. che la metodologia di rating di cui al presente provvedimento si applica nei limiti previsti dalla legislazione regionale vigente e, pertanto, qualora sopravvenissero norme che, per particolari categorie di soggetti o per soglie di contributi in conto capitale a rimborso, escludessero la richiesta di garanzie alle imprese beneficiarie, la stessa possa non trovare applicazione;

8. di demandare a Finlombarda s.p.a.:

- la proroga del contratto di servizi che disciplina i termini e le condizioni per l'utilizzo del software del rating messo a disposizione di Regione Lombardia ed utilizzato ai fini della valutazione del merito creditizio delle imprese;
- la prosecuzione nel tempo dell'acquisizione del servizio relativo al rating MCC in assenza di disposizioni differenti da parte della Giunta Regionale, assumendo direttamente il costo, stimato sulla base di interlocuzioni degli uffici tecnici con MCC, in 25.000 euro annui a valere su risorse proprie o, in alternativa, sul contributo di funzionamento di cui all'art. 9 della Convenzione Quadro;

9. di dare atto che nel caso in cui Finlombarda s.p.a. dovesse acquisire il servizio relativo al rating MCC a valere sul contributo di funzionamento di cui all'art. 9 della Convenzione Quadro, si procederà ad aggiornare il programma annuale delle attività con indicazione di tale costo, con un successivo provvedimento di Giunta ovvero nel Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025;

10. di trasmettere la presente deliberazione a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

METODOLOGIA STANDARD DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La l.r. n. 37 del 28 dicembre 2017 ha apportato modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/2014 e all'articolo 28 ter della l.r. 34/1978, prevedendo per *“le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, l'introduzione di gradazioni della garanzia in funzione della classe di rischio e la relativa metodologia di definizione, nonché l'individuazione della più idonea tipologia di garanzia, in relazione alla tipologia delle imprese e alle caratteristiche e finalità della singola agevolazione”*.

In applicazione di quanto sopra, la presente metodologia standard di valutazione del rischio definisce le modalità di stima della classe di rischio di soggetti richiedenti l'accesso alle agevolazioni regionali, individuando diverse forme di garanzia e prevedendone la graduazione in funzione della classe di rischio medesima.

La presente Metodologia si applica unicamente ai soggetti richiedenti l'accesso ad agevolazioni regionali sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso (come definiti all'art. 2 della l.r. 11/2014 e all'art. 28 ter della l.r. 34/1978).

La presente metodologia non si applica ai soggetti percettori di contributi in conto capitale a fondo perduto (come definiti all'art. 2 della l.r. 11/2014 e all'art. 28 ter della l.r. 34/1978).

La metodologia di valutazione economico-finanziaria si articola come segue:

1. modello di *“credit scoring su dati storici”*: si applica ai soggetti richiedenti che sono in possesso di almeno n. 2 bilanci (depositati) ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali (presentate) alla data di presentazione della domanda. Si applica sulle misure regionali la cui agevolazione consiste nella concessione di contributi in conto capitale a rimborso con l'eccezione di quelli rientranti nel modello *“credit scoring per le start-up”* e di quelli in cui la delibera che definisce l'intervento regionale preveda l'utilizzo di una specifica e differente metodologia (rappresentata puntualmente nella delibera medesima) motivata sulla base di particolari esigenze del mercato e/o dei soggetti destinatari dell'intervento regionale;
2. modello di *“credit scoring per start-up”*: si applica alle iniziative regionali rivolte al supporto dell'avvio di impresa nonché a qualsiasi iniziativa regionale nell'ambito della quale il soggetto richiedente abbia avviato la propria attività da non oltre tre anni e non sia in possesso di almeno n. 2 bilanci (depositati) ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali (presentate) rispetto alla data di presentazione della domanda sulle misure regionali la cui agevolazione consiste nella concessione di contributi in conto capitale a rimborso, con l'eccezione di quelli in cui la delibera istitutiva dell'intervento regionale preveda l'utilizzo di una specifica e differente metodologia (rappresentata

puntualmente nella delibera medesima) motivata sulla base di particolari esigenze del mercato e/o dei soggetti destinatari dell'intervento regionale.

Sulla base della metodologia di valutazione del rischio si identificano specifiche classi di rischio cui corrisponderà un esito della valutazione e un quadro cauzionale previsto ai fini del perfezionamento dell'operazione di concessione del contributo in conto capitale a rimborso.

1. Forme di garanzia ammissibili ai fini della definizione del quadro cauzionale

In attuazione dell'art. 2 della l.r. 11/2014 richiamata in premessa, si individuano le seguenti forme di garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento dell'operazione di concessione del contributo in conto capitale a rimborso:

- 1) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario - d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario;
- 2) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);
- 3) fidejussione rilasciata da persone fisiche in caso di applicazione del modello di "*credit scoring per start-up*" o per le iniziative regionali rivolte al supporto dell'avvio di impresa;
- 4) fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al soggetto richiedente (cd. "impresa sponsor"): le imprese che possono rilasciare fidejussione nell'interesse dei soggetti richiedenti l'agevolazione regionale sono solo i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno N. 2 bilanci depositati¹;
- 5) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15 – Cauzione e iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS² a condizione che la stessa sia in possesso di

¹ La possibilità di rilasciare una garanzia da parte di un'impresa sponsor deve essere espressamente prevista nel bando/avviso relativo alla specifica iniziativa regionale, che dovrà indicare la documentazione da presentare a cura dell'impresa sponsor medesima. In sede di presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente l'agevolazione, l'impresa sponsor dovrà dichiarare la disponibilità a rilasciare la suddetta fidejussione, fornendo la documentazione richiesta secondo le modalità indicate negli specifici bandi. Tale fidejussione potrà essere acquisita a seguito di valutazione del gradimento della stessa secondo la metodologia indicata al paragrafo 2. Tale fidejussione potrà essere acquisita solo a condizione che:

i) La Fascia di valutazione in cui deve essere ricompresa l'impresa Sponsor è compresa tra i livelli 1-3 (vedi paragrafo 2.5);
ii) il MOL (margine operativo lordo, calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice Civile a cui vengono sommati gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Per le società costituite in forma cooperativa, il MOL è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del cod.civ. e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all'art. 2424 Cod.Civ., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) - limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità - e voce Attivo, lettera C numero IV), siano pari o superiori all'importo del finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato o depositato dell'impresa sponsor alla data della valutazione).

Nei singoli Avvisi/Bandi potranno essere definite limitazioni circa il numero di fidejussioni che una singola impresa sponsor può rilasciare nell'interesse di altre imprese fronte della concessione di agevolazioni finanziarie a valere su fondi regionali.

² Si specifica che sono imprese di assicurazione quelle iscritte all'IVASS riconducibili al ramo assicurativo danni n. 15 - Cauzione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private);

rating (con giudizio in ambito “*Investment grade*”³) rilasciato da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);

- 6) garanzie reali nella forma di *cash collateral* ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato Italiano;
- 7) garanzie reali, corredate da adeguate coperture assicurative, (da perfezionarsi contestualmente o successivamente alla contrattualizzazione) nella forma di ipoteca su immobili di proprietà del beneficiario e/o di una impresa terza, a fronte di contributi in conto capitale a rimborso di importo non inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila) oppure a fronte di programmi di spesa che prevedono l'acquisto di beni immobili.

Eventuali indicazioni operative e/o termini e condizioni degli specifici strumenti di garanzia saranno definiti in appositi format e resi disponibili per ogni singola iniziativa.

L'elenco delle forme di garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento di operazioni di concessione del contributo in conto capitale a rimborso potrà essere integrato e/o aggiornato sulla base delle evidenze rivenienti dall'andamento delle misure agevolative implementate nei 12 mesi successivi alla pubblicazione del presente documento e comunque anche nelle delibere istitutive dell'intervento regionale.

Ai fini del perfezionamento della contrattualizzazione dell'intervento di concessione del contributo in conto capitale a rimborso, è possibile presentare:

- 1) una sola garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura dell'intervento di concessione del contributo in conto capitale a rimborso;
- 2) due garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola garanzia copra almeno il 20% dell'importo del contributo in conto capitale a rimborso. A titolo esemplificativo, se è richiesta una garanzia pari all'80% del valore del contributo in conto capitale a rimborso, è ammissibile una garanzia costituita per il 60% (del valore del contributo in conto capitale a rimborso) da fideiussione rilasciata da una banca e per il 20% (del valore del contributo in conto capitale a rimborso) da garanzia reale (o altra forma di garanzia).

Con riferimento agli interventi di concessione del contributo in conto capitale a rimborso la cui garanzia richiesta supera quanto ammesso a titolo di anticipazione, il soggetto richiedente potrà presentare alla sottoscrizione del contratto:

³ Ai fini del rispetto della condizione, sarà considerato valido l'ultimo giudizio di rating disponibile, rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data della stipula del contratto relativo all'intervento finanziario.

- a) garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione;
- b) garanzia a integrale copertura della quota in erogazione dell'intervento di concessione del contributo in conto capitale a rimborso, impegnandosi a presentare prima dell'erogazione del saldo (pena decadenza del contributo in conto capitale a rimborso concesso) un'integrazione della fidejussione per l'importo residuo (ovvero nuova garanzia per l'importo complessivo da garantire).

La verifica del valore delle garanzie⁴ sarà determinato solo alla data di acquisizione della garanzia stessa e per le fidejussioni personali il valore della garanzia sarà da intendersi pari al valore nominale del contributo in conto capitale a rimborso a cui ci riferisce.

2. Credit scoring su dati storici e definizione del quadro cauzionale

La Metodologia di Credit Scoring su dati storici si basa sul Modello per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo Centrale di Garanzia (di seguito per brevità, "FCG" o "Fondo") ai fini della valutazione delle imprese che dispongono di almeno n. 2 bilanci approvati o n. 2 dichiarazioni dei redditi.

Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito per brevità, "MCC" o "Fondo") in qualità di gestore del Fondo Centrale di Garanzia - con la Circolare n. 3/2018 - ha informato della pubblicazione della versione integrale del nuovo modello di valutazione delle imprese basato sulla probabilità di inadempimento tramite il documento denominato "*Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo*" (di seguito per brevità, "Modello FCG"). Tale documento illustra la metodologia per il calcolo della fascia di valutazione e della probabilità di inadempimento dei soggetti richiedenti.

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci depositati del soggetto richiedente alla data di presentazione della richiesta di ammissione all'agevolazione (oppure sulle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate).

I soggetti in possesso di un solo bilancio o di una sola dichiarazione dei redditi (o di nessun bilancio o dichiarazione dei redditi) alla data di presentazione della domanda su misure regionali di concessione di contributi in conto capitale a rimborso sono esclusi dall'applicazione del Modello FCG:

- 1) se hanno avviato la propria attività da non oltre tre anni - sono valutati sulla base del modello di "*credit scoring per start-up*" di cui al successivo paragrafo 3;
- 2) se hanno avviato la propria attività da oltre tre anni - non sono valutabili e quindi non sono ammissibili alle agevolazioni regionali.

⁴ Per le garanzie reali soggette ad oscillazioni periodiche del valore, il tasso di copertura dovrà essere determinato nel valore pari ad almeno il 120% del valore nominale della quota di contributo in conto capitale a rimborso su cui è richiesta la garanzia.

Il Modello FCG presenta una struttura modulare composta dalle seguenti aree informative:

- a. modulo economico – finanziario: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario;
- b. modulo andamentale: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema.

A questi si aggiunge una ulteriore sezione informativa finalizzata alla valutazione di eventuali eventi pregiudizievoli rilevanti aperti a carico della società ovvero, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti.

La valutazione finale del merito di credito del soggetto richiedente è il risultato dell'analisi congiunta dei dati contenuti nei due moduli sopracitati nonché degli eventuali eventi pregiudizievoli. L'integrazione dei singoli moduli avviene seguendo un approccio "a matrice" corretto in presenza di eventi pregiudizievoli secondo il meccanismo del *notching down*⁵.

A valle del processo di valutazione sopra descritto al soggetto richiedente viene attribuita una classe di valutazione a cui viene associata una probabilità di inadempimento così come dettagliato al successivo punto 2.3.

2.1. Il modulo economico – finanziario

Il **modulo economico – finanziario** è alimentato con un set informativo costituito da:

- per i soggetti richiedenti che adottano il regime di contabilità ordinaria, i dati degli ultimi due bilanci approvati o quelli dei prospetti contabili sulla base dei quali sono state redatte le ultime due dichiarazioni fiscali;
- per i soggetti richiedenti che adottano il regime di contabilità semplificata, i dati delle ultime due dichiarazioni fiscali.

Tale modulo prevede l'attribuzione di uno score parziale, compreso tra un minimo di EF1 ed un massimo di EF11, calcolato attraverso algoritmi differenti in funzione delle seguenti caratteristiche del soggetto richiedente:

- forma giuridica (Società di capitali, Società di persone, Ditte individuali e Liberi professionisti);
- regime di contabilità (contabilità ordinaria, contabilità semplificata);
- settore di attività economica (Industria, Commercio, Servizi, Immobiliare, Edilizia).

2.2. Il modulo andamentale

Il modulo andamentale è alimentato con un set informativo, costituito da:

- i dati di accordato e utilizzato del soggetto richiedente, con riferimento agli ultimi sei mesi dei rischi a scadenza e dell'esposizione per cassa, forniti dalla Centrale dei Rischi, qualora presenti;

⁵ Attribuzione ad una o più classi di valutazione inferiori.

Matrice di integrazione società di persone, ditte individuali e liberi professionisti

SDP/DI		MODULO ANDAMENTALE											
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	N.D.
MODULO ECONOMICO FINANZIARIO	EF1	1	1	1	1	1	2	2	3	5	5	6	1
	EF2	1	2	2	2	2	3	3	5	5	6	6	2
	EF3	1	2	2	2	2	3	4	5	6	6	6	3
	EF4	1	2	2	2	3	4	5	6	6	7	7	4
	EF5	2	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	5
	EF6	2	2	2	3	4	5	6	7	7	8	8	6
	EF7	3	3	3	3	5	6	7	7	8	8	9	7
	EF8	4	4	4	4	6	7	7	7	8	9	11	8
	EF9	5	5	5	5	6	8	8	9	9	10	12	9
	EF10	6	6	6	6	6	8	9	10	10	12	12	11
	EF11	8	8	8	8	8	9	9	10	12	12	12	12
	N.D.	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated	Unrated

Una volta determinata la classe di valutazione assegnata al soggetto richiedente, è previsto un aggiustamento in funzione della presenza di alcuni eventi pregiudizievoli rilevanti a carico della società ovvero, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti. La presenza di una o più eventi pregiudizievoli appartenenti alle famiglie "Ipoteca giudiziale/pignoramento", "Ipoteca legale", "Domanda giudiziale", sia essa associata alla società e/o al socio con cariche rilevanti, produce l'automatico declassamento di due classi di valutazione.⁶ La presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia "Fallimento e similari" determina la non ammissibilità del soggetto richiedente.

Il modello restituisce una valutazione finale espressa su una scala di valutazione composta da 12 classi, raggruppabili in 5 fasce di valutazione, a cui si aggiunge la classificazione "unrated" (UN), se falliscono i controlli di *data quality*. A ciascuna classe di valutazione finale è attribuito un tasso di default empirico (cd. "probabilità di inadempimento") secondo la seguente tabella:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Probabilità di inadempimento
1	1	0,12%
2	2	0,33%
3		0,67%
4	3	1,02%
5		1,61%
6		2,87%
7	4	3,62%
8		5,18%
9		8,45%
10	5	9,43%
11		16,30%
12		22,98%

⁶ La classe di valutazione attribuita a seguito dell'integrazione dei due moduli subisce uno spostamento di due classi peggiorative fino (al massimo) alla classe 12, qualora si verificano le seguenti fattispecie:

- a) Presenza di uno o più eventi pregiudizievoli a carico della società associata alle famiglie "Ipoteca giudiziale/pignoramento", "Ipoteca legale", "Domanda giudiziale";
- b) Presenza di uno o più eventi pregiudizievoli a carico dei soci con cariche rilevanti, per le Società di persone, associata alle famiglie "Ipoteca giudiziale/pignoramento", "Ipoteca legale", "Domanda giudiziale";

Da ciò ne consegue che, nel caso si verificassero entrambi gli eventi, l'impresa subirà il declassamento di 4 classi di valutazione fino (al massimo) alla classe 12.

Per maggiori approfondimenti si rimanda ai documenti tempo per tempo vigenti, aggiornati ed integrati a cura di MCC, tra cui:

- Disposizioni operative
- Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo.

2.4. Applicazione del Modello MCC

L'applicazione del Modello MCC avverrà attraverso l'utilizzo del *tool* di calcolo reso disponibile da MCC tempo per tempo vigente e tramite cui è possibile – a seguito di inserimento dei dati richiesti nel modulo economico-finanziario, nel modulo andamentale e nel blocco informativo - calcolare Classe di valutazione, Fascia di valutazione e Probabilità di inadempimento dei singoli soggetti richiedenti.

Ai fini della valutazione dei soggetti richiedenti, si considera valido l'esito rilasciato dal portale di MCC sulla base dei dati inseriti e dei moduli che è stato possibile alimentare a fronte delle informazioni disponibili.

L'esito acquisito è considerato valido in funzione della metodologia di calcolo impostata da MCC tempo per tempo vigente.

Nel caso in cui non siano disponibili tutte le informazioni necessarie o non siano superati i controlli di qualità (controlli di quadratura al fine di verificarne la correttezza e la congruità dei dati inseriti) secondo le logiche descritte nei documenti pubblicati da MCC, non è possibile calcolare la probabilità di inadempimento. Per consentire di ottenere un esito ai fini della valutazione della Classe/Fascia di valutazione verranno apportate, ove possibile, le opportune correzioni /integrazioni al fine di superare i controlli di qualità del Modello FCG.

2.5. La valutazione finale (credit scoring)

Sulla base di quanto sopra, si identificano le seguenti classi di valutazione a loro volta raggruppate in fasce di valutazione in base alle quali la domanda di contributo in conto capitale a rimborso presentata è considerata ammissibile o non ammissibile:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito
1	1	Ammissibile
2	2	
3		
4		
5		
6	3	
7		
8		
9	4	
10		
11		
12	5	Non ammissibile

Nel caso in cui un intervento regionale preveda l'attribuzione di un punteggio relativo alla fase di valutazione economico-finanziaria ai fini dell'ammissibilità del soggetto richiedente, i valori previsti della Classe di valutazione saranno riproporzionati (e arrotondati alla seconda cifra decimale) alla scala di punteggio inserita all'interno della griglia di valutazione dello specifico intervento regionale. Ad esempio, qualora l'intervento regionale preveda un punteggio relativo alla fase di valutazione economico-finanziaria pari a 30 punti:

- alla Classe di valutazione 1 verrà assegnato il punteggio massimo, pari a 30 punti;
- alle restanti Classi di valutazione (da 2 a 12) verrà assegnato un punteggio corrispondente a quello della Classe di valutazione immediatamente superiore diminuito di 2,5 punti [ovvero del rapporto tra 30 (punteggio massimo) e 12 (numero di classi)].

Ad esempio, alla Classe di valutazione 2 verrà assegnato un punteggio pari a 27,50, dato dalla differenza tra 30 (punteggio della Classe di valutazione 1) e 2,5, così come riportato nella tabella seguente:

Classe di Valutazione	Fascia di Valutazione	Punteggio assegnato
1	1	30,00
2	2	27,50
3		25,00
4		22,50
5	3	20,00
6		17,50
7		15,00
8	4	12,50
9		10,00
10		7,50
11	5	5,00
12		2,50

2.6. La determinazione del quadro cauzionale e dell'importo finanziabile

Nel caso in cui il soggetto richiedente risulti in una classe tra quelle ammissibili (le classi di valutazione comprese tra la 1 e la 10) al soggetto richiedente viene attribuito il relativo quadro cauzionale in relazione alla Classe di valutazione così come illustrato nella tabella seguente:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Quadro cauzionale
1	1	Ammissibile senza garanzia
2	2	
3		
4		
5	3	
6		
7		
8	4	amm. con garanzia 30% del finanziamento
9		amm. con garanzia 50% del finanziamento
10		amm. con garanzia 80% del finanziamento
11	5	Non ammissibile
12		

In caso di ammissibilità, ai fini del calcolo dell'importo massimo finanziabile con risorse regionali è possibile concedere un finanziamento per l'importo determinato sulla base dell'istruttoria, se il Finanziamento è $\leq 35\%$ del Valore della Produzione. Se non è rispettata tale condizione il massimo finanziamento concedibile è pari al 35% del Valore della Produzione.

Si intendono per:

- **Finanziamento:** l'importo del finanziamento determinato sulla base dell'istruttoria;
- **Valore della Produzione:** valore massimo del Valore della Produzione realizzato negli ultimi 3 bilanci depositati. Per soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – si utilizzerà il maggiore valore della voce Totale componenti positivi valorizzata al Quadro IP o equivalente (ad es. Quadro RF o Quadro RG) nelle ultime 3 dichiarazioni fiscali.

2.7. Non ammissibilità

Qualora la Classe di valutazione sia superiore a 10 o l'impresa venga classificata come "unrated", anche a seguito delle correzioni /integrazioni apportate al fine di superare in controlli di qualità del Modello FCG, non sarà possibile concedere il finanziamento.

Resta inteso che qualora nel corso dell'attività istruttoria si rilevi una o più delle seguenti fattispecie non sanabile:

- 1) presenza di insoluti⁷ o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente e soggetti correlati⁸ ;
- 2) presenza di esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria in capo al soggetto richiedente;
- 3) presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia “Fallimento e similari” in capo al soggetto richiedente;

verrà attribuita la classe di valutazione 12 determinando la non ammissibilità del soggetto richiedente.

Il finanziamento non sarà ammissibile anche nel caso in cui, sulla base delle verifiche in merito all'importo massimo finanziabile (par. 2.6), si determini un importo massimo del finanziamento concedibile inferiore al minimo previsto dalla specifica misura regionale di concessione di contributi in conto capitale a rimborso.

3. Modalità di applicazione del Credit scoring per start-up e definizione del quadro cauzionale

La metodologia di “**credit scoring per start-up**” si basa sull'utilizzo di *ratios* che tengono intrinsecamente conto di elementi quantitativi e qualitativi.

Nello specifico, sulla base di alcune grandezze economico-patrimoniali prospettiche indicate dai soggetti richiedenti (ad es. *ricavi di vendita, altri ricavi, consumi, servizi per lavorazioni esterne, costi commerciali, altri servizi, spese generali, affitti, costo del personale, giacenze medie di magazzino, tempi medi di incasso/pagamento, aliquote IVA, investimenti, fonti di copertura*) saranno stimate le dinamiche economico-patrimoniali del soggetto richiedente in funzione di un modello di budget standardizzato⁹, che tenga adeguatamente conto del livello di descrizione e della congruità delle informazioni fornite, al fine di normalizzarle sulla base di variazioni in rettifica predefinite.

Sulla base dei dati forniti dal soggetto richiedente come rettificati in sede di valutazione, il modello di budget standardizzato stimerà le dinamiche economico patrimoniali su un arco temporale di:

- 3 (tre) anni, ove l'importo complessivo richiesto del finanziamento (con riferimento ai fondi regionali) è inferiore a euro 500mila;
- 5 (cinque) anni, ove l'importo complessivo richiesto del finanziamento (con riferimento ai fondi regionali) è pari o superiore a euro 500mila.

⁷ Si considerano insoluti, nel caso in cui da gestionale di Finlombarda S.p.A. si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

⁸ I soggetti correlati al soggetto richiedente sono tutti i soggetti che detengono (direttamente e indirettamente) quote/partecipazioni superiori al 50% nel capitale sociale del soggetto richiedente, l'amministratore unico o i legali rappresentanti del soggetto richiedente.

⁹ Tra l'altro si segnala che la fiscalità dei diversi soggetti richiedenti è trattata in maniera omogenea e standardizzata a prescindere dallo specifico regime fiscale cui è sottoposto il soggetto richiedente.

Gli indicatori quantitativi utilizzati sono i seguenti quattro *ratios* calcolati per ciascun esercizio (annualità) del budget, ad eccezione del primo:

1. rapporto tra i mezzi propri (Patrimonio Netto e finanziamenti soci) e il capitale investito;
2. rapporto tra il flusso di cassa (generato nell'esercizio) al servizio del debito e la somma delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine rimborsate nell'esercizio (comprehensive di quota capitale e quota interessi);
3. rapporto tra l'eccedenza del valore della produzione rispetto al "punto di pareggio" (ovvero il valore della produzione che permettere di coprire i costi fissi) ed il valore della produzione medesima;
4. rapporto tra Margine Operativo Lordo e Valore della Produzione.

L'applicazione dei *ratios* sopra descritti comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 (zero) e 5 (cinque) sulla base della seguente tabella:

Punti	(PN + Fin. Soci) / Capitale investito	Flusso di cassa al servizio del debito / Rate fin. MLT	Margine di sicurezza rispetto al punto di pareggio	MOL / Vdp
5	> 30%	> 2,0	> 30%	> 18%
4	> 25%; <= 30%	> 1,5; <= 2,0	> 20%; <= 30%	> 16,5%; <= 18%
3	> 20%; <= 25%	> 1,3; <= 1,5	> 15%; <= 20%	> 13%; <= 16,5%
2	> 12%; <= 20%	> 1,2; <= 1,3	> 10%; <= 15%	> 8,0%; <= 13%
1	> 5%; <= 12%	> 1,0; <= 1,2	> 5%; <= 10%	> 3,0%; <= 8,0%
0	<= 5%	<= 1,0	<= 5%	<= 3,0% (o se VdP=0)

La sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascuna *ratio* con riferimento a ogni singolo esercizio prospettico esaminato consente di ottenere il punteggio assegnato al singolo esercizio prospettico.

Il punteggio totale sarà dato dalla media ponderata del punteggio di tutti gli esercizi prospettici (ad eccezione del primo), con un fattore di ponderazione che valorizzi maggiormente il risultato dell'ultimo esercizio prospettico, secondo la seguente tabella:

Finanziamento richiesto	< 500 k€	>= 500k€
Peso del 2° esercizio	20%	10%
Peso del 3° esercizio	80%	20%
Peso del 4° esercizio		30%
Peso del 5° esercizio		40%

Ai fini della determinazione del punteggio dell'analisi economico-finanziaria:

- il punteggio totale ottenibile sulla base dei *ratios* sopradescritti è quindi compreso tra 0 (zero) e 20 (venti) punti;
- Il punteggio così ottenuto sarà poi oggetto di "normalizzazione" (al fine di riportarlo su una scala da zero a trenta) applicando la seguente formula:
 - o *Punteggio analisi economico-finanziaria = punteggio totale ottenuto sulla base dei ratios moltiplicato per 1,50 (uno virgola cinquanta)*
- non saranno ammessi a intervento finanziario, le iniziative che abbiano conseguito un punteggio relativo all'analisi economico-finanziaria, inferiore a 12 (dodici) punti, senza procedere ad effettuare l'analisi delle potenzialità della start-up (vedi infra).

La valutazione economico-finanziaria è integrata dall'analisi delle potenzialità della start-up effettuata sulla base della documentazione relativa alla start-up medesima, cui sarà assegnato un punteggio compreso tra 0 (zero) e 70 (settanta) punti, sulla base di n. 3 sottocriteri:

- i) la valutazione delle competenze imprenditoriali, professionali, manageriali maturate in precedenti iniziative imprenditoriali ovvero professionali, e/o competenze maturate in precedenti esperienze lavorative o di altra natura curriculare nel settore specifico di attività del soggetto richiedente;
- ii) la valutazione delle voci di ricavo del progetto sulla base della documentazione fornita dal soggetto richiedente;
- iii) la valutazione delle voci di costo del progetto sulla base della documentazione fornita dal soggetto richiedente.

Criteria di valutazione	Sotto-criteri	Valorizzazione	Punteggio
POTENZIALITA' DELLA START-UP	Competenze imprenditoriali, professionali, manageriali maturate in precedenti iniziative imprenditoriali ovvero professionali, e/o competenze maturate in precedenti esperienze lavorative o di altra natura curriculare nel settore specifico	0 - 20	0 - 70
	Valutazione delle voci di ricavo del progetto sulla base del business plan presentato	0 - 25	
	Valutazione delle voci di costo del progetto sulla base del business plan presentato	0 - 25	
ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA	Analisi economico-finanziaria del modello riportante i dati economico-finanziari e patrimoniali prospettici allegato al business plan	0 - 30	0 - 30

Il punteggio totale (il *credit scoring* per start-up) sarà dato dalla somma del punteggio dell'analisi economico-finanziaria e del punteggio dell'analisi della potenzialità della start-up:

- il punteggio totale ottenibile sulla base delle valutazioni di cui sopra è quindi compreso tra 0 (zero) e 100 (cento) punti;
- non saranno ammessi a intervento finanziario, le iniziative che abbiano conseguito un *credit scoring* inferiore a 50 punti.

3.1. **Esito della valutazione**

In funzione del punteggio assegnato tramite il metodo di valutazione del “**credit scoring per start-up**”, al soggetto richiedente viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale illustrati nella tabella seguente:

Classe di rischio	Esito/quadro cauzionale	Punteggio Credit Scoring per start-up
Classe 1	Ammissibile senza Garanzia	≥ 80
Classe 2	Ammissibile con garanzia pari al 30% del valore del finanziamento concesso	≥ 70 ; < 80
Classe 3	Ammissibile con garanzia pari al 50% del valore del finanziamento concesso	≥ 60 ; < 70
Classe 4	Ammissibile con garanzia pari all'80% del valore del finanziamento concesso	≥ 50 ; < 60

Per le domande di agevolazione presentate entro il 31.12.2022, le percentuali di copertura del quadro cauzionale saranno pari al 25% del finanziamento per la Classe 2, al 45% del finanziamento per la Classe 3 e al 75% del finanziamento per la Classe 4.

3.2. **Non ammissibilità (Credit scoring <50)**

Qualora il *Credit scoring* dovesse risultare inferiore a 50 (cinquanta) punti non sarà possibile concedere il finanziamento. Tale previsione dovrà essere espressamente prevista nei bandi regionali di concessione di contributi in conto capitale a rimborso quale causa di non ammissibilità.

Resta inteso che qualora nel corso dell'attività istruttoria si rilevi una o più delle seguenti fattispecie, l'analisi economico-finanziaria si concluderà con esito negativo, con l'assegnazione di un punteggio complessivo pari a zero punti:

1. presenza di insoluti¹⁰ o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente e soggetti correlati¹¹ ;
2. presenza di protesti negli ultimi 5 (cinque) anni sul soggetto richiedente e soggetti correlati¹² per cui non sia comprovata l'avvenuta sistemazione in fase di istruttoria.

4. Deroghe

La metodologia di rating di cui al presente provvedimento documento si applica nei limiti previsti dalla legislazione regionale vigente e, pertanto, qualora sopravvenissero norme che, per particolari categorie di soggetti o per soglie di contributi in conto capitale a rimborso, escludessero la richiesta di garanzie alle imprese beneficiarie, la stessa non troverebbe applicazione.

¹⁰ Si considerano insoluti, nel caso in cui da gestionale di Finlombarda S.p.A. si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito

¹¹ Si considerano insoluti, nel caso in cui da gestionale di Finlombarda S.p.A. si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito

¹² I soggetti correlati al soggetto richiedente sono tutti i soggetti che detengono (direttamente e indirettamente) quote/partecipazioni superiori al 50% nel capitale sociale del soggetto richiedente, l'amministratore unico o i legali rappresentanti del soggetto richiedente, siano essi effettivi o dichiarati nella domanda di accesso.